

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 2025)

L'anno duemilaventicinque, il giorno di giovedì sei del mese di febbraio, alle ore 14.48 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 14.30 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

- | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|
| 1) ROCCA FRANCESCO | <i>Presidente</i> | 7) PALAZZO ELENA | <i>Assessore</i> |
| 2) ANGELILLI ROBERTA | <i>Vicepresidente</i> | 8) REGIMENTI LUISA | “ |
| 3) BALDASSARRE SIMONA RENATA | <i>Assessore</i> | 9) RIGHINI GIANCARLO | “ |
| 4) CIACCIARELLI PASQUALE | “ | 10) RINALDI MANUELA | “ |
| 5) GHERA FABRIZIO | “ | 11) SCHIBONI GIUSEPPE | “ |
| 6) MASELLI MASSIMILIANO | “ | | |

Sono presenti: *gli Assessori Baldassarre, Ciacciarelli, Ghera, Maselli, Palazzo, Regimenti, Rinaldi e Schiboni.*

E' collegata in videoconferenza: *la Vicepresidente.*

Sono assenti: *il Presidente e l'Assessore Righini.*

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 52

OGGETTO: recepimento e attuazione dell'Accordo quadro - in materia di Servizio civile universale - tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per l'esercizio della funzione di controllo nel territorio regionale attraverso lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a), b), e c) del d.lgs. n. 40 del 2017

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Cultura, Pari Opportunità, Politiche Giovanili e della Famiglia, Servizio Civile;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il regolamento regionale del 6 settembre 2002 n. 1, concernente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

VISTA la deliberazione di Giunta 11 gennaio 2024, n. 13, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale "Cultura, politiche giovanili e della famiglia, pari opportunità, servizio civile" al dott. Luca Fegatelli;

VISTO l'atto di organizzazione n. G01393 del 12 febbraio 2024 "Organizzazione della Direzione regionale Cultura, Politiche Giovanili e della Famiglia, Pari Opportunità, Servizio civile" come modificato con Determinazione n. G02252 del 29 febbraio 2024;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G04914 del 29 aprile 2024 avente ad oggetto: "Conferimento dell'incarico di dirigente dell'Area "Servizio Civile" della Direzione regionale "Cultura, Politiche Giovanili e della Famiglia, Pari Opportunità, Servizio civile" alla dott.ssa Roberta Del Roscio";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO l'articolo 117, comma 2, lett. d), della Costituzione riguardante la competenza esclusiva dello Stato in materia di difesa che comprende anche forme di difesa "civile" della Patria, nonché gli artt. 118 e 120 che affermano i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione tra le istituzioni;

VISTA la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante "*Nuove norme in materia di obiezione di coscienza*", e successive modificazioni e integrazioni, in particolare gli articoli 8 e 19 che istituiscono presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, rispettivamente, l'Ufficio nazionale per il servizio civile, attualmente confluito nel Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, di

seguito Dipartimento, e il Fondo nazionale per il servizio civile;

VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante *“Istituzione del servizio civile nazionale”* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, recante *“Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64”*;

VISTA la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante *“Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale”*, e in particolare l'articolo 1, che conferisce al Governo la delega ad adottare decreti legislativi anche per la revisione della disciplina in materia di Servizio civile nazionale e l'articolo 8 che, nell'individuare i principi e criteri direttivi del servizio civile, al comma 1, lett. d), attribuisce allo Stato le funzioni di programmazione, organizzazione, e controllo del Servizio civile universale;

VISTO il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante *“Istituzione e disciplina del Servizio civile universale a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106”*;

CONSIDERATO CHE

- l'istituzione del Servizio civile universale ha apportato significativi cambiamenti al modello di servizio civile delineato dal decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, attuativo della legge 6 marzo 2001, n. 64, quali: una programmazione unitaria che prevede il coinvolgimento delle regioni e delle province autonome; l'istituzione di un unico Albo di servizio civile universale, articolato in sezioni regionali; un unico sistema di valutazione dei programmi di intervento e dei relativi progetti; nonché sistemi con raccordi unitari di verifica e controllo sulle attività svolte dagli enti del Servizio civile universale;
- il nuovo sistema disciplinato dal citato decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, ha previsto l'attribuzione di un diverso ruolo ai soggetti che partecipano alla realizzazione del Servizio civile universale, regolamentando gli ambiti di attività di competenza di ciascun soggetto coinvolto, in particolare dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;
- lo Stato, ai sensi dell'articolo 6 del suindicato decreto legislativo, è deputato a svolgere le funzioni in materia di programmazione, organizzazione e attuazione del servizio civile universale, nonché accreditamento degli enti e controllo;
- le suddette funzioni sono svolte dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale (di seguito “Dipartimento”), individuato all'interno della Presidenza del Consiglio dei ministri quale struttura di supporto al Governo per assicurare l'attuazione delle politiche in materia di Servizio civile universale;
- il ruolo svolto dalle regioni e dalle province autonome nell'ambito del sistema è definito all'articolo 7 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, che prevede, in particolare, la sottoscrizione di uno o più accordi tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e le regioni e le

province autonome per lo svolgimento delle seguenti funzioni: la formazione da erogare al personale degli Enti di Servizio civile universale; il controllo sulla gestione delle attività svolte dagli enti nei territori di ciascuna regione o provincia autonoma; la valutazione dei risultati relativi agli interventi svolti dagli enti e realizzati nei territori di ciascuna regione, provincia autonoma o città metropolitana; le ispezioni presso gli enti che operano unicamente negli ambiti territoriali delle regioni e delle province autonome, finalizzate alla verifica della corretta realizzazione degli interventi, nonché del regolare impiego degli operatori di Servizio civile universale;

- le regioni e le province autonome partecipano inoltre, come previsto dall'art.5, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, al processo di valutazione e approvazione dei programmi di intervento di cui all'articolo 7, comma 1, lett. b), del medesimo decreto legislativo;

CONSIDERATO CHE

- per definire le modalità di coinvolgimento di Regioni e Province autonome nel perseguimento delle finalità previste dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 e disciplinare, in particolare, lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere a) e b) e comma 2, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è stata individuata, quale soluzione organizzativa più idonea, quella di prevedere un Accordo quadro;
- l'Accordo quadro, Allegato 1 alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, è stato sancito in Conferenza Stato-Regioni in data 18 dicembre 2024;
- l'articolo 9 del citato Accordo quadro prevede, ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, la sottoscrizione - tra Governo e Regioni e Province autonome - di un Protocollo operativo che definisca parametri di riferimento e tempistiche di realizzazione;
- lo schema del Protocollo operativo, uguale per tutte le Regioni e Province autonome e non modificabile, è parte integrante e sostanziale - Allegato A - dell'Accordo quadro sancito nella seduta della Conferenza Stato-Regioni dello scorso 18 dicembre.

CONSIDERATO CHE

- la sottoscrizione del Protocollo operativo di cui all'art. 9 dell'Accordo è condizione necessaria perché le Regioni e le Province autonome possano svolgere le funzioni nello stesso previste;
- a seguito della sottoscrizione del Protocollo operativo Regioni e Province autonome, a parziale copertura delle spese sostenute per svolgere le funzioni assegnate, riceveranno un contributo quantificato sulla base delle risorse annualmente previste nel documento di programmazione finanziaria di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40;

CONSIDERATO CHE

la Regione Lazio intende:

- contribuire alle attività di valutazione dei programmi d'intervento secondo le modalità indicate all'articolo 5 dell'Accordo quadro;
- dare seguito a quanto previsto dall'Accordo quadro e svolgere le seguenti funzioni indicate al comma 3 dell'articolo 9 dell'Accordo:
 - o formazione da erogare al personale degli enti di servizio civile universale,
 - o controllo sulla gestione delle attività svolte dagli enti di servizio civile universale,
 - o valutazione dei risultati relativi agli interventi svolti dagli enti di servizio civile universale;

RITENUTO

- necessario, pertanto, recepire l'Accordo quadro e attuare quanto nello stesso previsto, procedendo alla sottoscrizione del protocollo operativo di cui all'articolo 9 dell'Accordo stesso;

ATTESO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

- di recepire e dare attuazione all'allegato Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancito in Conferenza Stato-Regioni in data 18 dicembre 2024 e concernente il Servizio civile universale, procedendo alla sottoscrizione del protocollo operativo di cui all'articolo 9 del medesimo Accordo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Il Direttore regionale "Cultura, politiche giovanili e della famiglia, pari opportunità, servizio civile" procederà a porre in essere i provvedimenti necessari per l'attuazione delle previsioni contenute nell'Accordo quadro e alla sottoscrizione del Protocollo operativo tra la Regione Lazio e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale - per l'esercizio della funzione di controllo nel territorio regionale attraverso lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a), b), e c) del d.lgs. n. 40 del 2017.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, scaduto tale termine, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni dalla pubblicazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito web istituzionale.